

CONVENZIONE**TRA**

La Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, P.IVA 00894591007 con sede legale in Roma Via Cassia n. 600, **titolare dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo**, in persona del legale rappresentante pro-tempore Fra Pietro Dr Cicinelli nato a Gambatesa (CB) il 10.01.1944, domiciliato per la carica presso la sede (*d'ora innanzi denominato semplicemente "Buccheri- La Ferla"*).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" cod, Fisc. e P.IVA n. 05841790826, con sede legale in Palermo, Via del Vespro 129, nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, la Direttrice Generale, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nata a Palermo (PA) il 31/10/1962 e domiciliata per la carica presso la sede (*d'ora innanzi denominata semplicemente A.O.U.P.*).

VISTI:

il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";

il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 e ss.mm.ii dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana recante "Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70" con il quale è stato approvato il documento di riordino della rete ospedaliera;

il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 recante "Adeguamento della Rete Ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70 con il quale le strutture ospedaliere della Regione Siciliana vengono classificate, secondo i livelli di complessità previsti dal DM 70/2015 individuando i presidi ospedalieri di base, i Dipartimenti di Emergenza Urgenza e di Accettazioni di I e II livello nonché i presidi ospedalieri delle zone disagiate";

la vigente normativa in materia di Attività Libero Professionale nonché il Regolamento disciplinante la materia approvato dall'AOUP giusta deliberazione n. 142 del 24.02.2016.

PREMESSO CHE:

l'art. 43 e, segnatamente, il combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenza o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; dette convenzioni devono essere comunque stipulate dopo aver valutato il reciproco interesse.

Il Buccheri- La Ferla, con nota prot. 927/DS/2025 del 18/09/2025, introitata al prot. gen.le dell'AOUP in pari data al nr 54867 ha manifestato l'interesse al prosieguo degli accordi convenzionali, già in essere con questa AOUP, volti a garantire una collaborazione per l'attività di consulenza in anatomia patologica.

con nota annotazione sul prot. 54867 apposta in data 30/10/2025 il Responsabile dell'U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica dell'AOUP ha riconfermato il Prof. Vito Rodolico quale professionista incaricato dell'attività di che trattasi e quest'ultimo con nota prot. 64261 del 03/11/2025 ha confermato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico.

ATTESO CHE:

le Amministrazioni contraenti sono ricomprese nella rete ospedaliera del medesimo bacino territoriale, e, pertanto, l'AOUP, nell'ottica di un miglioramento complessivo dei livelli di assistenza del territorio di appartenenza, ha valutato positivamente la collaborazione richiesta autorizzando il rinnovo degli accordi in parola;

appare dunque necessario determinare le modalità operative del rapporto, i contenuti economici e la durata dello stesso nonché i diritti e i doveri scaturenti dall'espletamento delle attività, intese quale esplicazione di prestazioni altamente specialistiche caratterizzate da forti elementi fiduciari avulse da qualsiasi elemento di subordinazione o di dipendenza gerarchica.

Tutto ciò premesso le parti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue

ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'A.O.U.P. e per essa l'U.O.C. di Anatomia Patologica, si impegna ad eseguire per il tramite del professionista incaricato dell'AOUP, di cui in premessa indicato nell'allegato (A) al presente atto, l'attività di consulenza di anatomia patologica.

Per l'esecuzione delle consulenze in narrativa dovrà essere garantito di norma, dall'incaricato, n. 1 accesso settimanale per le consulenze specialistiche estemporanee in regime "ordinario";

Gli stessi dovranno inoltre assicurare consulenze specialistiche estemporanee "in urgenza" (e quindi al di fuori dell'accesso previsto) per un numero massimo di 25 richieste annue.

Le consulenze dovranno essere espletate presso il Servizio di Anatomia Patologica del Buccheri La Ferla.

Le consulenze in parola siano esse "in first or second opinion" potranno essere assicurate anche presso l'U.O.C. di Anatomia Patologica dell'AOUP su preparati già allestiti presso il Laboratorio di Anatomia Patologica del Buccheri La Ferla che ne curerà il trasporto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Le attività in parola saranno garantite, in regime di attività libero-professionale, al di fuori dell'orario di servizio, senza nocumento alcuno per le attività istituzionalmente rese e secondo una calendarizzazione effettuata dal Resp.le dell'U.O.C. erogante o da persona dallo stesso delegata, emessa in data successiva alla determinazione della turnazione istituzionale ed approvata dalla Direzione Sanitaria dell'AOUP, nonché resa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro.

Gli accessi settimanali per le consulenze specialistiche estemporanee in regime "ordinario" dovranno essere comunicate, a mezzo mail, all'indirizzo istituzionale della U.O.C. erogante anatomiaistologiatopatologica@policlinico.pa.it mettendo in cc il dirigente incaricato (vito.rodolico@policlinico.pa.it) entro le ore 12.00 del venerdì antecedente indicando la programmazione settimanale delle attività. La comunicazione dovrà indicare oltre al giorno, e all'orario richiesto, compreso tra le 08.00 e le ore 16.00. Gli accessi per le consulenze specialistiche in "urgenza" dovranno essere comunicate con le stesse modalità entro le 24 h antecedenti l'accesso.

L'orario complessivo degli accessi non può eccedere le 12 ore mensili medie nell'arco di un trimestre (36 ore totali a trimestre). Eventuali eccedenze orarie maturate, in ciascun trimestre dell'anno possono essere compensate entro il trimestre successivo.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Le parti si danno atto che il professionista dell'AOUP, è tenuto alla stretta osservanza dei limiti posti dall'AOUP in materia di attività libero-professionale di cui al vigente regolamento in materia, nonché dagli obblighi derivanti dai rapporti convenzionali e dalle vigenti norme generali e speciali in materia di pubblico impiego. L'impegno del dirigente medico non potrà in alcun modo, in ogni caso, superare il limite orario consentito, pari a 40 ore mensili, nel quale devono venire ricomprese tutte le attività globalmente assicurate dallo stesso in regime di libera-professione. Dette attività dovranno essere garantite nel rispetto comunque del periodo di riposo giornaliero nonché del CCNL vigente per la Dirigenza Sanitaria.

La priorità in termini di prestazioni d'opera aggiuntiva o alle turnazioni di servizio resta in capo all'AOUP e la mancata aderenza alle attività istituzionali siano esse prestazioni d'opera aggiuntiva o turnazioni di servizio dell'Azienda determina automatica esclusione del professionista dal presente accordo. Per quanto sopra il Buccheri La Ferla si obbliga, pena la risoluzione del presente atto, alla vigilanza affinché le attività vengano garantite nel rispetto di quanto sopra esplicitato.

Lo stesso si obbliga, altresì, a comunicare al medico specialista le misure per la tutela della salute e della sicurezza nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Relativamente all'attività svolta, tutti gli attori ed i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di cui al presente atto, danno atto dell'osservanza del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dei relativi Codici Aziendali nonché del Regolamento per l'attività libero professionale in vigore presso l'AOUP.

ART. 4 - ASPETTI ECONOMICI

A fronte delle prestazioni rese in favore del Buccheri La Ferla verrà erogato ai professionisti incaricati un compenso pari a € 500,00 (eurocinquecento/00) per ogni singolo accesso reso in regime ordinario. Per i singoli accessi resi "in urgenza" il compenso è elevato a € 600,00 (euroseicento/00).

Art. 5 - MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il professionista incaricato effettueranno, con cadenza mensile, il rendiconto delle prestazioni rese e ad inviare il riepilogo sia alla Direzione Sanitaria del P.O. coinvolto, per il formale visto di autorizzazione, che all'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP, che provvederà alla emissione della relativa fattura.

I compensi di cui trattasi verranno corrisposti direttamente all'AOUP entro 60 giorni dalla data di accettazione della relativa fattura elettronica. Le somme dovute saranno versate sul Le somme dovute saranno versate dal Fatebenefratelli sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P0100504600000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda.

L'AOUP provvederà alla liquidazione delle relative spettanze al proprio professionista, nella misura prevista dal Regolamento per l'attività libero-professionale, nonché previo assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia.

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L.17 dicembre 2010, n. 217 e s.m.i.

ART. 7 - ASSICURAZIONE

l'AOUP garantisce, la copertura della responsabilità civile professionale del proprio personale per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

Le coperture assicurative si intendono accordate anche per gli eventuali infortuni occorsi ai dirigenti medici incaricati ivi compresi quelli "in itinere".

ART. 8- PRIVACY

Poiché le prestazioni previste nel presente protocollo potranno comportare il trattamento di dati particolari, anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente.

Le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo del presente atto, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le stesse si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Il P.O. Buccheri-La Ferla, *n.q.* di titolare del Trattamento designerà, con separato atto, l'AOUP, quale Responsabile, ivi compreso il profilo della sicurezza, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, limitatamente:

al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;

all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del Responsabile del Trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

In P.O. Buccheri-La Ferla proposito comunica che l'incarico di DPO è ricoperto dal Avv. Giovanni Vrenna, alla quale si potrà fare direttamente riferimento per quanto inerente la materia.

L'AOUP comunica, altresì, che il D.P.O. in ambito aziendale è il Dott. Boris La Corte.

Art. 9 - PARITA'

L'esecuzione del presente accordo è regolata dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Da parte delle amministrazioni contraenti sono state favorevolmente risolte le valutazioni di merito sulla natura della presente convenzione, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente.

Le stesse si danno reciprocamente atto che ogni clausola del presente atto è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata.

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa e regolamentare e/o contratti disciplinanti in materia nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviando al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Art. 10 - VALIDITA'

Il presente protocollo avrà durata annuale, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione.

L'eventuale ulteriore rinnovo o proroga sono subordinati a preventiva richiesta scritta ed approvazione da parte dei competenti organi delle parti.

Le parti possono recedere dal presente atto mediante comunicazione da trasmettere con lettera tramite posta elettronica certificata, con preavviso di almeno trenta giorni.

Art.11 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

L'imposta di bollo è assolta integralmente dalla parte richiedente.

Art. 12 - FORO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza della presente convenzione, sarà competente il Foro di Palermo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il P.O. "Buccheri-La Ferla"

Il Legale Rappresentante p.t.
(Fra Pietro Dr Cicinelli)

Per l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone"

La Direttrice Generale
(Dott.ssa Maria Grazia Furnari)